

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
n. 26

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articoli 16-bis, 23, 24, 25, 25-bis, 40, 44, 69, 79, 81, 83, 85-bis, 86, 87, 94, 96-bis, e 154: riorganizzazione del procedimento legislativo e strumenti per migliorare la qualità delle leggi)*

PRESENTATA DALLA

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei Deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BIOCCHI, BRUGGER, CALDERISI, D'ALIA, DEODATO, GRIMALDI, GUERRA, LEMBO, LIOTTA, MAT-TARELLA, SIGNORINO, TASSONE

*Presentata alla Presidenza della Camera il 22 luglio 1997*

(Relatori: GUERRA e TASSONE)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al termine di un intenso anno di lavoro la Giunta per il regolamento è giunta a presentare all'Assemblea una proposta di modifica del regolamento concernente la riorganizzazione del procedimento legislativo e strumenti per migliorare la qualità delle leggi.

Il lavoro ha preso le mosse dalla approfondita elaborazione svolta dalla Giunta per il regolamento sullo schema di circolare per la istruttoria legislativa, che è stata poi emanata contestualmente dai Presidenti delle due Camere il 10 gennaio 1997. Nello stesso periodo la Giunta ha più volte discusso in via generale delle problematiche del processo legislativo con particolare riferimento alla questione, in quei mesi particolarmente acuta, della decreta-

zione d'urgenza. Il confronto si è ampliato successivamente a seguito della sentenza della Corte costituzionale in tema di reiterazione, i cui effetti modificano definitivamente un assetto del processo legislativo, che si era stabilizzato con tutte le sue nefaste conseguenze.

Proprio il consolidarsi degli effetti di questa sentenza offre il punto di partenza per il lavoro che ha condotto alla definizione di una proposta di modificazione del regolamento si è concretamente avviato il 20 marzo 1997 con la nomina dei relatori Guerra, Lembo e Tassone in rappresentanza di diversi schieramenti politici. I relatori hanno svolto il complesso lavoro ad essi affidato con piena solidarietà di intenti fino alla sua conclusione. Solo negli

ultimi giorni il relatore Lembo ha dovuto rinunciare al suo incarico per l'impossibilità di partecipare all'attività della Giunta nell'ultima fase di definizione delle proposte.

#### I. MOTIVAZIONI GENERALI DELLA PROPOSTA DI RIFORMA.

La proposta di riforma del regolamento n. 26 si aggiunge alle otto proposte già licenziate dalla Giunta nel primo anno di lavoro nell'intento di rispondere ai principali problemi di funzionamento della Camera emersi nella esperienza concreta. Mentre le precedenti proposte riguardano singole questioni di diversa importanza, la proposta in oggetto affronta le questioni oggi centrali per il funzionamento della Camera e tocca il cuore del regolamento: la programmazione dei lavori e il procedimento legislativo.

La innovazione fondamentale di metodo e di indirizzo sta nell'aver collegato direttamente questi temi classici della procedura parlamentare al problema della qualità delle leggi e dunque alla esigenza di legiferare in modo efficace e ordinato.

#### *Il problema della legislazione.*

In base al metodo adottato, la riqualificazione del lavoro parlamentare si collega alle condizioni necessarie per migliorare il prodotto legislativo ed adeguarlo alle esigenze di questa fase storica, dominata dai problemi conseguenti all'inflazione legislativa.

Non è più possibile legiferare senza assumere responsabilità e senza avere consapevolezza circa gli effetti reali delle nuove norme, una volta inserite nel contesto di un sistema normativo quanto mai complesso, prodotto da una molteplicità di fonti, spesso indipendenti e non coordinate tra loro.

Siamo infatti vicini ad una soglia di saturazione normativa, superata la quale ogni nuovo intervento regolativo rischia di creare problemi nuovi e maggiori anziché risolvere quelli per cui è stato concepito. Di fatto, conseguenze indirette o indesiderate della nuova legislazione sono determinate

sempre più di frequente dal suo incontrollato giustapporsi alle norme esistenti e a situazioni reali non pienamente conosciute. Avviene di conseguenza che gli effetti non voluti superano e a volte travolgono le finalità originarie dell'intervento regolatore. Ogni nuova disciplina normativa nella presente situazione della legislazione rischia di avere effetti così incerti ed imprevedibili da compromettere il senso stesso della politica e della democrazia.

Ciò comporta la necessità di definire metodi e controlli nella formazione delle leggi commisurati alla complessità del sistema normativo nel quale si inseriscono. Si tratta di impostare una strategia complessiva per evitare che l'insieme dei flussi normativi pesi disordinatamente sui cittadini, destinatari finali delle norme, che sono costretti a sperimentare nella vita quotidiana la difficoltà, la confusione e l'incertezza delle disposizioni applicabili ai casi concreti.

La modifica dei regolamenti parlamentari può essere una parte essenziale, anche se non certamente esaustiva, di questa strategia democratica.

I regolamenti parlamentari sono infatti gli strumenti appropriati per operare oltre le tradizionali regole di drafting. Occorre infatti introdurre all'interno del processo decisionale conoscenze adeguate a compiere, in una chiave politica, la valutazione della coerenza ordinamentale e della qualità delle nuove disposizioni, in modo che esse possano influire sulla sostanza delle decisioni.

Infatti le procedure istruttorie, che influiscono sui processi decisionali, anche se svolte da apparati specializzati, richiedono meccanismi di effettiva e approfondita verifica parlamentare.

La formazione di ogni decisione democratica, quanto più complesso ne diviene il procedimento, richiede condizioni di massima trasparenza. Se l'analisi e l'istruttoria tecnica assumono importanza decisiva, questi passaggi devono risultare trasparenti e su di essi deve esercitarsi il controllo del Parlamento e dell'opinione pubblica. Senza di esso il senso della democrazia rischierebbe di andare smarrito.

*Conseguenze sul riassetto del procedimento legislativo.*

La gravità dei problemi della legislazione impone di conseguenza di ridefinire l'assetto del procedimento legislativo in modo da rendere prioritaria l'esigenza di deliberare sulla base di conoscenze adeguate all'attuale contesto legislativo e alla necessità di verificare gli effetti prevedibili di nuove norme.

In questa prospettiva la programmazione dei lavori diviene uno strumento decisivo per ambientare tempi e modalità della necessaria istruttoria legislativa nell'ambito del procedimento. Occorre infatti ridistribuire tra le varie fasi i tempi del lavoro parlamentare per dare spazio a metodi aggiornati di verifica della corretta formazione delle leggi secondo modelli prevalenti nei paesi più avanzati.

In questo senso è essenziale riuscire a orientare verso questa finalità la dialettica fra le parti che è caratteristica irriducibile del processo parlamentare. Il potenziamento della capacità di acquisire informazioni per svolgere una azione di verifica o di critica qualificata delle nuove norme diviene il fulcro per la ricerca di un nuovo punto di equilibrio tra la maggioranza e le diverse opposizioni. Occorre infatti fondare sui risultati di una effettiva istruttoria legislativa il confronto parlamentare: in particolare è necessario a questo scopo utilizzare in modo mirato i tempi dell'attività parlamentare riqualificandola e riducendo gli eccessivi spazi oggi dedicati ad esercitazioni oratorie, a votazione inutili e ripetitive e ad altre forme di dispersione.

Inoltre è essenziale impostare, nell'ambito del procedimento legislativo ed in particolare ai fini dell'istruttoria legislativa, un rapporto stabile e procedimentalizzato con il Governo e la pubblica amministrazione. Essi rappresentano « l'esecutivo » delle leggi vigenti e di quelle future e come promotori della gran parte delle nuove leggi devono progressivamente sviluppare metodi aggiornati di progettazione e istruttoria legislativa e offrirne i risultati al Parlamento nel corso del procedimento. Gli organi parlamentari dal canto loro dovranno attrezzarsi per svolgere una ve-

rifica degli elementi forniti dal Governo, secondo il modello già sperimentato per la quantificazione dei costi delle leggi. Dovranno essere pertanto adeguate le strutture di supporto.

*La programmazione dei lavori come chiave per il riassetto del procedimento legislativo.*

Nella logica di riforma del procedimento legislativo adottata, programmazione e svolgimento della istruttoria legislativa sono aspetti fortemente correlati. Solo una forma di organica programmazione di scadenze stabilite con sufficiente anticipo può consentire un esame approfondito e proporzionato alla complessità dei testi legislativi. In questo quadro procedure apparentemente limitative come il contingentamento dei tempi possono recuperare pienamente una funzione di riqualificazione del lavoro parlamentare e divenire funzionali allo scopo di amplificare e non di restringere il confronto parlamentare sulle questioni sostanziali.

Una effettiva programmazione dei lavori può restituire al Governo la sua responsabilità di proporre al Parlamento un quadro preciso e realistico di priorità. Inoltre può offrire concrete alternative all'uso di strumenti che attraverso soluzioni di emergenza o procedure estreme rischiano di annullare l'esame parlamentare dei testi legislativi. In un quadro ordinato di lavori diviene possibile attribuire alle opposizioni quote certe di tempo parlamentare in modo da coinvolgerle positivamente nello svolgimento dei programmi stabiliti secondo i tempi previsti. Infine una adeguata programmazione dei lavori può inquadrare l'esercizio dei poteri ordinatori del Presidente nel rispetto di garanzie minime irriducibili per le diverse componenti parlamentari.

*Una impostazione così ampia da generare una iniziativa unitaria fra tutte le forze politiche.*

Una impostazione così vasta e così ambiziosa nelle intenzioni comporta certamente dei rischi, ma questi vanno valutati

nella prospettiva che solo una simile impostazione può affrontare i presenti problemi di funzionamento del Parlamento nella loro dimensione reale e solo su questa base si può individuare una logica unificante tra interessi contrapposti.

Infatti, attraverso un approccio di questa portata tematica, tutti i componenti della Giunta per il regolamento sono giunti a contribuire attualmente ad elaborare indirizzi comuni e a definire in modo puntuale proposte anche alternative.

Parallelamente alla conclusione della prima parte dei lavori riguardanti le riforme costituzionali, il confronto in seno alla Giunta si è potuto pienamente dispiegare. Sugli indirizzi e le finalità della proposta di modifica concernente il procedimento legislativo si è quindi realizzata una intesa autentica e profonda, pur nella differenza dei meccanismi delineati dalle varie parti. La logica unitaria sottesa alla impostazione fin dall'inizio adottata ha consentito di superare progressivamente le difficoltà e le grandi difficoltà che comportava la complessità dei passaggi da definire in un quadro di equilibri. Su questa base si può fondare l'aspettativa che, secondo la stessa logica, possano essere superate le residue questioni che restano controverse.

Si è infatti manifestato un ampio accordo sui seguenti indirizzi:

effettiva programmazione trimestrale dei lavori in Assemblea e in Commissione (con aggiornamento almeno mensile, con obbligo per il Governo di comunicare preventivamente le proprie richieste secondo un ordine di priorità e individuazione di tempi congrui in rapporto alla complessità degli argomenti);

organizzazione dell'esame dei progetti di legge, tale da assicurare un esame effettivo in tempi adeguati, la conclusione entro tempi prevedibili e la votazione di un numero minimo di emendamenti, ove si renda necessario ricorrere ai poteri del Presidente per limitare la discussione;

contingentamento dei tempi come metodo ordinario per organizzare il procedimento di decisione in tempi certi, di

durata sufficiente per consentire lo svolgimento della dialettica parlamentare;

salvaguardia del « diritto di resistenza » nei confronti di tentativi di violazione dei diritti di libertà e delle regole istituzionali, eventualmente operati dalla maggioranza. Sono pertanto escluse dall'applicazione delle nuove e più rigorose forme di contingentamento dei tempi le procedure per l'esame delle leggi costituzionali, delle leggi in materia di diritti di libertà, delle leggi elettorali e dei regolamenti parlamentari. Su richiesta di un gruppo, sono escluse le discussioni di progetti di legge il cui contenuto rivesta eccezionale rilevanza in relazione a diritti garantiti dalla Costituzione;

durata dell'esame in sede referente pari a due mesi dal suo inizio, con garanzia di effettivo svolgimento. Resta salva la possibilità di ridurre il termine ad un mese con la deliberazione della procedura d'urgenza;

svolgimento dell'istruttoria legislativa nel corso dell'esame in sede referente: tale istruttoria si configura soprattutto come riscontro dei dati forniti dal Governo e verifica della qualità delle norme;

abrogazione delle norme sulla deliberazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei decreti-legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

#### *La questione dei decreti-legge.*

Sui decreti-legge la Giunta ha svolto un confronto approfondito quanto tormentato. Dopo la sentenza della Corte costituzionale sulla reiterazione, sono infatti radicalmente mutate le condizioni di esercizio di questo strumento legislativo, che si è opportunamente ridimensionato, ma ha visto sempre più di frequente emergere la necessità di ricorrere alla questione di fiducia al solo scopo di ottenere una deliberazione parlamentare entro i termini costituzionali.

L'abuso della decretazione d'urgenza consumatosi in passato ha impedito che, nell'ambito della presente proposta, vi fossero le condizioni per giungere ad una piena razionalizzazione della procedura

parlamentare in materia, in assenza della riforma costituzionale dell'istituto.

Si è dunque ripiegato su una limitata e provvisoria sistemazione delle norme regolamentari sul procedimento di conversione.

Ci si augura che una migliore programmazione dei lavori, con il miglioramento del processo legislativo ordinario, possa influire positivamente anche sul fenomeno della decretazione d'urgenza, riconducendolo entro limiti fisiologici. La Giunta ha in questo contesto concordato di procedere, unitamente alla approvazione della proposta, all'adozione di un parere che sottolinei la necessità che le procedure parlamentari assicurino una deliberazione della Camera nei termini costituzionali.

In questa prospettiva sono stati introdotti nel regolamento precisi limiti al tempo parlamentare dedicato all'esame dei decreti-legge, che contrassegnano il principio della prevalenza della legislazione ordinaria. Sono stati altresì previsti controlli specifici sulla conformità del testo ai requisiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988, attribuendo alla Commissione, su parere del Comitato per la legislazione, il compito di sopprimere le parti estranee o non proprie.

Tutta la soluzione adottata in tema di decreti-legge resta sperimentale e provvisoria. Se non vi sarà un reale adeguamento alle condizioni prefigurate e presupposte nelle nuove norme regolamentari da parte del Governo e dei soggetti parlamentari, sarà necessario andare verso nuovi aggiustamenti.

Naturalmente l'esame in Assemblea, soprattutto su questo tema così difficile e irrisolto, potrà dare indicazioni migliorative che sarebbero certamente assecondate dalla Giunta.

## II. ULTERIORI MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI RIFORMA ALLA LUCE DELLE ATTUALI CONDIZIONI DEL LAVORO PARLAMENTARE PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI.

### *Inadeguatezza dei regolamenti parlamentari.*

È ormai generalmente riconosciuta l'inadeguatezza dei regolamenti parlamentari — e segnatamente di quello della Ca-

mera — rispetto alla funzione loro propria di assicurare un corretto e ordinato svolgimento dei lavori, tale da contemperare la completezza delle acquisizioni conoscitive, la certezza della decisione e l'effettivo dispiegarsi della dialettica politica.

All'inadeguatezza delle procedure hanno corrisposto inoltre comportamenti politici caratterizzati dal ricorso frequente a strumenti straordinari, come la decretazione d'urgenza, dall'uso eccessivo delle facoltà riconosciute dal regolamento per far emergere il ruolo delle opposizioni, da rimedi altrettanto estremi come l'uso reiterato della questione di fiducia.

### *Mancata corrispondenza tra impegno e risultato. Peggioramento della qualità dei testi legislativi.*

Se ciò è valso a consentire agli organi parlamentari un minimo livello di funzionalità ha pure comportato, per ognuna delle parti che intervengono nella dialettica parlamentare, il compimento di uno sforzo sproporzionato rispetto al risultato perseguito. Inoltre, l'anomalia dei rapporti politici e delle procedure parlamentari non è stata fra le minori cause della pessima qualità dei testi legislativi e del conseguente aggravio da essa derivante a carico dei destinatari delle norme (pubblica amministrazione, cittadini, sistema economico e produttivo).

### *Riduzione della dialettica parlamentare.*

I metodi così invalsi annullano o riducono a ripetitiva ritualità la dialettica parlamentare. In particolare, troppo spesso la via d'uscita obbligata è rappresentata da procedure che impediscono il confronto persino sui punti critici e sulle proposte più qualificanti. Infine, tutto questo rimane un faticoso giuoco, racchiuso all'interno del sistema politico parlamentare, ignorato dall'opinione pubblica o da essa giudicato assai negativamente.

### *Svantaggio nei confronti degli altri Stati europei.*

Nella situazione attuale, l'Italia versa in condizione di grave arretratezza rispetto al

resto d'Europa. Negli altri Stati esistono infatti procedure parlamentari coerenti con le esigenze e i tempi della società contemporanea. È allora urgente adeguare il processo decisionale alle condizioni minime esistenti negli altri Paesi europei.

#### *Adeguamento al Senato.*

Inoltre, in una più limitata prospettiva occorre, quanto meno, rimediare al grave scompensamento esistente fra la Camera dei deputati e il Senato a causa delle differenze esistenti nella disciplina del contingentamento dei tempi, che al Senato è più compiuta e coerente di quella vigente presso la Camera. Tale scompensamento, infatti, compromette la funzionalità del Parlamento nel suo insieme.

#### *Consequente esigenza di migliorare nell'immediato condizioni e risultati del lavoro parlamentare.*

È quindi oramai urgente e indifferibile necessità restaurare condizioni di normale funzionamento dell'Istituzione parlamentare. È evidente, a questo proposito, che una compiuta ed esaustiva opera di revisione del regolamento potrà essere realizzata soltanto in connessione con le riforme costituzionali che si stanno elaborando con il procedimento previsto dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1. È tuttavia altrettanto chiara e incontestabile l'esigenza di porre mano comunque ad alcune limitate riforme, intese a garantire - come si è detto - condizioni minime di funzionamento della Camera, che, in quanto tali, prescindono del tutto dall'assetto complessivo del sistema istituzionale.

Gli interventi prefigurati nel testo proposto volgono proprio in questa direzione. Le loro linee fondamentali sono infatti rappresentate dal potenziamento dell'istruttoria, dalla semplificazione della decisione e dall'intento di qualificare e rendere effettivo il confronto politico. Si tratta, quindi, di soluzioni che realizzano un equilibrato bilanciamento fra le esigenze della maggioranza e quelle delle opposizioni, intese come esigenze non antitetiche, ma convergenti, da diversi punti

di vista, verso l'obiettivo di adeguare le procedure parlamentari alle istanze della società contemporanea.

È infatti necessario e conveniente per tutti definire modi di lavoro che consentano a ciascuna parte di valorizzare il proprio ruolo attraverso un uso qualificato e garantito del tempo parlamentare. Un'equilibrata soluzione, che contempererà le esigenze della maggioranza con il riconoscimento di un maggiore ruolo per le opposizioni può rappresentare il rimedio transitorio sufficiente per una situazione oramai insostenibile, in attesa che una più vasta riforma del sistema istituzionale intervenga ad eliminare le più profonde cause delle disfunzioni rilevate.

#### III. DESCRIZIONE SINTETICA DEL CONTENUTO NORMATIVO DELLA PROPOSTA.

In estrema sintesi, le principali innovazioni contenute nel testo proposto dalla Giunta sono le seguenti.

##### *Comitato per la legislazione:*

a) si tratta di un organo formato da otto membri, scelti fra i componenti della Giunta per il regolamento in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Esso è chiamato a dare pareri alle Commissioni sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla chiarezza della formulazione ed alla loro efficacia in vista della semplificazione e del riordino della legislazione vigente;

b) il Comitato interviene su impulso delle Commissioni competenti, quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei loro componenti;

c) i pareri del Comitato, che recano le motivazioni delle eventuali opinioni dissenzienti, hanno il valore e l'efficacia di quelli resi dalle Commissioni-filtro.

##### *Programmazione dei lavori:*

a) è previsto che il programma e il calendario dei lavori siano adottati dalla

Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza dei rappresentanti di Gruppi che comprendano almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea. In tal caso ai Gruppi dissenzienti è comunque riservata una quota del tempo disponibile. Se non si raggiunge la maggioranza indicata alla predisposizione del programma e del calendario provvede il Presidente della Camera; in tale ipotesi è comunque riservata ai gruppi di opposizione una quota pari ad un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo disponibile. È previsto inoltre che per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge non possa essere impegnato, in ciascun calendario, più di un terzo del tempo complessivamente disponibile. È palese che tale quota deve computarsi con riferimento ai tempi programmati, al fine di evitare che la norma possa rivelarsi un agevole strumento per il compimento di pratiche ostruzionistiche. Dal computo degli argomenti e dei tempi sono eccettuati quelli dedicati all'esame dei disegni di legge di ratifica e dei progetti di legge già approvati dalla Camera, allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo, all'esame delle proposte della Giunta delle elezioni e alle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione;

b) il calendario ha la durata di tre settimane. Ad ogni calendario fa seguito una settimana di sospensione dei lavori parlamentari, salvo che nel periodo della sessione di bilancio;

c) speciali disposizioni assicurano l'effettivo esame da parte delle Commissioni dei progetti di legge e degli argomenti inseriti nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea;

d) la Conferenza con la indicata maggioranza dei tre quarti - ovvero, in mancanza di essa, il Presidente della Camera - provvede fin dal primo calendario al contingentamento dei tempi, assegnandone per ciascun argomento i quattro quinti ai Gruppi ed un quinto ai singoli deputati. La ripartizione del tempo fra i Gruppi è operata come attualmente, in parte in misura

uguale e in parte in misura proporzionale, con la riserva, per la discussione sulle linee generali, di un tempo almeno pari a trenta minuti per ciascun Gruppo; per l'esame dei disegni di legge del Governo, ai Gruppi di opposizione è invece assegnata una quota di tempo più ampia di quella attribuita ai Gruppi di maggioranza. Si segnala che sono eccettuati dalla ripartizione del tempo assegnato ai Gruppi gli interventi svolti non solo dal relatore per la maggioranza, ma altresì dai relatori di minoranza. Il contingentamento dei tempi non si applica dal primo calendario per i progetti di legge costituzionale, per quelli su cui possa chiedersi la votazione a scrutinio segreto e, su richiesta di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferiti ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione. Il contingentamento non si applica in nessun caso ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La Giunta non ha ritenuto necessario specificare che la disciplina del contingentamento prevista dall'articolo 24 non si estende ai progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, in quanto vige in proposito la disposizione, di carattere speciale, contenuta nell'articolo 123-bis, che resta sotto ogni aspetto prevalente su altre disposizioni.

#### *Questioni pregiudiziali e sospensive:*

le modificazioni alla relativa disciplina sono ispirate ad evidenti fini di razionalizzazione dell'organizzazione dei lavori. È infatti previsto che tali questioni siano discusse e votate prima dell'inizio della discussione, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo al momento della predisposizione del calendario. Negli altri casi, esse sono discusse e votate al termine della discussione, al fine di evitare effetti distorsivi sulla programmazione dei lavori.

#### *Sede referente:*

a) il testo mira a garantire l'effettivo svolgimento dell'istruttoria, prevedendo un

dettagliato elenco dei profili che debbono essere presi in considerazione nel corso di essa. Mira, altresì, a rafforzare la responsabilità del Governo, sanzionandone l'inerzia di fronte alle richieste formulate dalle Commissioni. È infatti previsto che la Commissione non proceda alla definizione del testo dei singoli articoli del progetto di legge finché non abbia ricevuto le informazioni chieste al riguardo al Governo; è previsto altresì che il mancato rispetto da parte di quest'ultimo del termine stabilito dalla Commissione stessa per la comunicazione delle risposte alle richieste formulate prolunghi il termine per la presentazione della relazione all'Assemblea;

b) il suddetto termine per la presentazione della relazione all'Assemblea è ridotto a due mesi, decorrenti, però, dall'effettivo inizio dell'esame, e non più dall'assegnazione del progetto di legge. Prima del decorso del termine il progetto di legge non può essere inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea, a meno che la Commissione non ne abbia già concluso l'esame o che vi sia una deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo;

c) il termine è ridotto ad un mese nel caso di urgenza. La relativa deliberazione è sottoposta a particolari vincoli e cautele. Essa è infatti adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza dei tre quarti; in difetto di tale maggioranza, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea soltanto ove ritenga che la richiesta si fondi su ragioni oggettive connesse ad esigenze non ordinarie. L'Assemblea, a sua volta, delibera al riguardo con votazione nominale ed a maggioranza assoluta dei presenti (compresi, quindi, gli astenuti);

d) è sanzionato il principio secondo cui le votazioni nelle Commissioni possono svolgersi secondo criteri di economia procedurale, quando ciò sia reso necessario dall'esigenza di rispettare i termini della calendarizzazione in Assemblea. È però previsto che per ogni articolo sia posto in votazione almeno un emendamento per gruppo;

e) le relazioni di minoranza debbono recare un testo almeno parzialmente alternativo a quello della Commissione, anche ai fini di quanto si dirà in prosieguo relativamente alle votazioni in Assemblea.

*Discussione in Assemblea:*

a) ai relatori di minoranza sono riconosciuti speciali poteri sia in ordine alle richieste che essi - al pari del relatore per la maggioranza - possono rivolgere al Governo nel corso della relazione ovvero in sede di espressione del parere sugli emendamenti; sia relativamente alla votazione dei testi alternativi allegati alle loro relazioni scritte, che sono posti ai voti prima degli altri emendamenti sostitutivi riferiti al medesimo articolo; sia, infine, riguardo alla facoltà di presentare subemendamenti agli emendamenti presentati dalla Commissione e dal Governo nel corso della seduta;

b) è previsto che gli emendamenti non previamente presentati in Commissione debbano rispettare il limite degli argomenti già considerati nel testo, a garanzia della omogeneità di questo;

c) gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo;

d) nel caso di applicazione del comma 8 dell'articolo 85 e di conseguente ricorso a votazioni riassuntive o per principi, si prevede di garantire comunque a ciascun gruppo, in relazione all'articolo in discussione, la votazione di un numero di emendamenti non minore di un quinto del numero dei componenti del Gruppo medesimo. Con riferimento ai disegni di legge di conversione, tale quota si computa in relazione non soltanto agli articoli del disegno di legge, ma altresì ai singoli articoli del decreto-legge. Si attribuisce inoltre al Presidente la facoltà di porre comunque in votazione gli emendamenti, presentati dai deputati dissenzienti, di cui riconosca la rilevanza.



*Esame dei disegni di legge di conversione:*

a) è soppressa la deliberazione circa la sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge, prevedendosi al riguardo che la Commissione possa chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti sull'esistenza dei suddetti requisiti nella relazione che accompagna il disegno di legge;

b) il disegno di legge di conversione è assegnato fin dall'inizio anche al Comitato per la legislazione, che dà parere alla Commissione anche proponendo la soppressione delle disposizioni contrastanti con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto;

c) le pregiudiziali di costituzionalità debbono essere presentate e poste in votazione, separatamente dalla discussione del provvedimento, entro brevi termini dall'annuncio della presentazione o della trasmissione dal Senato del disegno di legge di conversione. Esse non possono essere presentate con riferimento ai disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato;

d) i disegni di legge di conversione sono posti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, che deve riferire all'Assemblea nel termine di quindici giorni. Tale termine può essere modificato dal Presidente, per i provvedimenti trasmessi dal Senato, in relazione alla data di trasmissione; esso è appositamente stabilito dal Presidente per i provvedimenti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato;

e) continuano a non applicarsi ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge le norme sul contingentamento dei tempi;

f) la Giunta si è comunque riservata di esprimere un parere inteso a sottolineare l'esigenza che le deliberazioni della Camera sui disegni di legge di conversione siano adottate in tempi utili ad assicurare il rispetto del termine previsto dall'articolo 77 della Costituzione.

Le disposizioni illustrate sono ovviamente il frutto del contemperamento di diverse esigenze, talora anche confliggenti, manifestate dagli esponenti dei vari Gruppi politici. La proposta di modifica risulta pertanto caratterizzata nel suo complesso da un bilanciamento fra le istanze della maggioranza e quelle dell'opposizione, nelle loro diverse componenti. È evidente che in questo contesto le soluzioni relative alle diverse questioni sono tra loro collegate in un equilibrio di pesi e contrappesi.

Lo sforzo dei relatori è stato quindi quello di dimostrare ampia disponibilità a raccogliere indicazioni e proposte che potessero contribuire al raggiungimento di una intesa globale. In questo quadro è indispensabile proseguire, anche nella fase dell'esame in Assemblea, con il metodo, impiegato presso la Giunta, di circoscrivere i punti di residuo dissenso, senza pregiudicare intese già raggiunte.

Si segnala a questo proposito che restano da definire in un quadro di intesa alcune questioni, riferite specificamente alle modalità per la dichiarazione di urgenza dei progetti di legge, di cui all'articolo 69, ed a quelle per il computo della quota minima di emendamenti la cui votazione è garantita qualora siano applicate le procedure previste dall'articolo 85, comma 8. Le soluzioni adottate al riguardo nel testo appartengono alla precipua responsabilità dei relatori, i quali hanno comunque cercato, anche con riferimento a tali questioni, di raccogliere indicazioni ed esigenze rappresentate da esponenti dei diversi schieramenti. Nondimeno, come si è detto, non è stato finora possibile raggiungere soluzioni concordate: per questo i Gruppi hanno fatto riserva di presentare principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, rimettendone la decisione al giudizio dell'Assemblea.

Mauro GUERRA e Mario TASSONE,  
*Relatori.*

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## MODIFICA PROPOSTA

*Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:*

**ART. 16-BIS.**

*(Comitato per la legislazione).*

1. Il Comitato per la legislazione è composto di otto deputati, scelti dal Presidente della Camera fra i componenti della Giunta per il Regolamento in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo. Il parere è espresso entro il termine di cinque giorni dalla richiesta formulata dalla Commissione competente ai sensi del comma 4.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

## ART. 23.

1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine il Presidente della Camera, presi gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, consultati i presidenti delle Commissioni permanenti, convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per predisporre il programma dei lavori dell'Assemblea per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

(Si veda il comma 2).

**5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.**

**6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.**

## ART. 23.

1. *Identico.*

**2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore ai tre mesi.**

**3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.**

3. Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il programma predisposto all'unanimità diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea.

(Si veda il comma 3).

4. Qualora nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel programma stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il programma così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi per non più di due minuti ciascuno e di quindici minuti complessivi per ciascun gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formulazione del successivo programma.

(Si veda il comma 4).

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, **contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.**

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente della Camera riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. **Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, anche ai fini della riserva di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.**

7. Il programma **formato ai sensi del comma 6** diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di **dieci** minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

4-*bis*. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, indicate dal Governo o da un Presidente di Gruppo.

(Si veda l'articolo 25-*bis*).

6. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.

#### ART. 24.

1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo **al fine di** definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per **non oltre** tre settimane. Il Governo è informato della riunione **per farvi intervenire** un proprio rappresentante.

8. I provvedimenti relativi ai bilanci, **i progetti di legge collegati alla manovra finanziaria da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria** e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, **5 e 6**.

9. **Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni ed ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.**

10. **Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.**

11. *Identico.*

#### ART. 24.

1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo **per** definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, **vi interviene con** un proprio rappresentante **e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.**

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato all'unanimità nella Conferenza dei presidenti di Gruppo è definitivo ed è comunicato all'Assemblea.

(Si veda il comma 3).

3. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3-bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato **con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera** è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. **Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi.** Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga **la maggioranza di cui al comma 2**, il calendario è predisposto dal Presidente. **Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinato non più di un terzo del tempo complessivamente disponibile.** Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

**4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi**

al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed è stampato e distribuito.

5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

6. Se nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi

dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dal comma 3 non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge già approvati dalla Camera, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. **Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.**

6. *Identico.*

7. **La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi parlamentari, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzio-**

di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, può comunque

nale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della seduta. Per la discussione dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo ripartisce preliminarmente il tempo complessivamente disponibile per i Gruppi parlamentari, riservandone ai gruppi appartenenti alle opposizioni una quota più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1.

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

*Soppresso.*



disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi.

(Si vedano i commi 6 e 7).

ART. 25.

1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per

11. I termini per i singoli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

ART. 25.

1. *Identico.*

farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto della ripartizione dei tempi prevista dal comma 4 dell'articolo 23 e dal comma 3 dell'articolo 24. Per l'esame in sede legislativa dei progetti di legge si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 24.

(Si veda il comma 2).

*2-bis.* La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un Presidente di Gruppo.

3. Il Presidente della Camera può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto **dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.**

3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e **redigente** si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.

4. **Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

## ART. 25-BIS.

1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25, escluso il periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, sono predisposti, di norma, nel modo seguente:

a) L'Assemblea e le Commissioni si riuniscono le prime tre settimane di ogni mese, riservando l'ultima settimana alle altre attività inerenti al mandato parlamentare. Comunque le settimane di lavoro parlamentare sono individuate in sede di formazione del programma.

b) L'Assemblea si riunisce al pomeriggio il lunedì e al mattino nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

c) Le Commissioni si riuniscono al pomeriggio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

## ART. 40.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se l'Assemblea o la Commissione non le abbia respinte.

(Si veda il comma 4).

## ART. 25-BIS.

*Soppresso.*

## ART. 40.

1. *Identico.*

2. **Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.**

3. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. **Uno solo dei proponenti ha facoltà di**

3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può prendere la parola anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Può intervenire, inoltre, per non più di quindici minuti ciascuno, un deputato per ognuno degli altri Gruppi. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e poi, con altra unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

## ART. 44.

4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa è stato ripartito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.

## ART. 69.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere **alla Camera** che ne sia dichiarata l'urgenza.

**illustrare ciascuna delle questioni presentate per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.**

**4. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.**

5. *Identico.*

## ART. 44.

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa **sia** stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera **a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24** nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.

## ART. 69.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano.

## ART. 79.

1. La discussione in sede referente è introdotta dal Presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato.

**2. La dichiarazione di urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, e il Presidente ritenga che la richiesta sia sostenuta da ragioni oggettive connesse ad esigenze non ordinarie, la questione è sottoposta all'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione nominale, sentiti, per non più di cinque minuti ciascuno, un oratore a favore e uno contro, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta.**

## ART. 79.

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di essa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acqui-

sire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

*a)* la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

*b)* la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, anche in rapporto alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

*c)* la compatibilità della disciplina proposta con le normative dell'Unione europea;

*d)* il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

*e)* la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli in relazione alle previste modalità applicative;

*f)* gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, anche attraverso l'analisi dei costi e dei benefici;

*g)* l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, anche in relazione al contesto normativo in cui si inseriscono;

*h)* l'ordinata disposizione della materia e la congruità della partizione in articoli e commi;

*i)* l'adeguatezza dei termini stabiliti e dei tempi previsti per l'attuazione della disciplina proposta;

*l)* le modalità per il coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati ed informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

2. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o dirette al fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

3. **Dopo aver proceduto all'esame preliminare del progetto e a conclusione di esso**, la Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione, stabilisce il termine entro il quale il Governo deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo finché non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicare il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

8. *Identico.*

9. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore

garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore e un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza.

5. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve o autorizzi la relazione orale.

**svolgimento dell'istruttoria** e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

**10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo sia posto in votazione, di norma, almeno un emendamento, indicato da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivo del testo proposto dal relatore.**

**11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente.**

**12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.**

**13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.**

**14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.**



6. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

## ART. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate all'Assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto.

2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti-legge.

3. Il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei commi precedenti.

4. Scaduti i termini fissati nei commi precedenti, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di un Presidente di Gruppo o di dieci deputati, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea e discusso nel testo presentato, salvo che l'Assemblea, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non più ampio di quello ultimo assegnato e non più prorogabile.

## ART. 83.

15. *Identico.*

## ART. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate all'Assemblea nel termine di **due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente del progetto di legge.**

2. **Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.**

*Soppresso.*

*Soppresso.*

## ART. 83.

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

**1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti ed agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo**

stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

*Dopo l'articolo 85 è aggiunto il seguente:*

ART. 85-bis.

1. Qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi, è comunque garantita, in relazione all'articolo in discussione, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti presentati dai deputati appartenenti a ciascun Gruppo non inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo stesso.

2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata nel comma 1 si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

ART. 86.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché entro il giorno precedente la seduta nella quale

ART. 86.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché **nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o**

saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. Trenta deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

**negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione**, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

*I commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:*

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, **purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione**. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti **a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi** anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. **Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. L'esame dei suddetti emendamenti ed articoli aggiuntivi, con i subemendamenti ad essi riferiti, può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.**

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. **Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero di-**

7. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.

## ART. 87.

## ART. 94.

1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea.

## ART. 96-bis.

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti, in sede referente,

chiare di non poter rispondere, indicando il motivo.

**6-bis.** Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio **soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.**

## ART. 87.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

**1-bis.** I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

## ART. 94.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. **L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79.**

## ART. 96-bis.

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti, in sede referente,

il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia in Aula nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. In ogni caso il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 75. La Commissione esprime il proprio parere, scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione entro e non oltre il termine di tre giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, nominando un relatore per la eventuale discussione pregiudiziale in Assemblea.

il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia **all'Assemblea** nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. **I disegni di legge di cui al presente capo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.**

2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento alle singole disposizioni del decreto-legge.

*Soppresso.*

3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegua la verifica del numero legale, sulla esistenza, dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto.

4. La deliberazione dell'Assemblea di cui al comma 3 è condizione per l'ulteriore prosecuzione della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo.

*Soppresso.*

*Soppresso.*

3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni del-

5. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali di merito o sospensive né ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

6. Scaduto il termine per riferire di cui all'articolo 81 i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori anche se la Commissione non ne abbia concluso l'esame in sede referente.

7. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione dal Senato del disegno di legge di conversione, di modificare i termini di cui ai commi precedenti.

8. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

**l'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate.** Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive né ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. Quando esso sia stato presentato dal Governo alla Camera, la Commissione ne riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.

6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

7. *Identico.*

## ART. 154.

1. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge, non si applicano a tale procedimento le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo 24, e vengono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85 e 96-*bis*.

## ART. 154.

1. **In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.**